



EDOARDO COLZANI - STEFANO CONGIUSTI

ESDEBITAZIONE - LEGGE 03/2012

LE VIE D'USCITA DALLA CRISI



- **LE PROCEDURE**
- **GLI EFFETTI DELLE PROCEDURE**
- **ELEMENTI OSTATIVI ALLA PROCEDURA**
- **CONTATTI E DOMANDE**
- **APPENDICE**
- **LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3**



INDICE

Introduzione	4
Le procedure	6
La procedura per l'accordo del debitore con i creditori	7
La procedura per il piano del consumatore	9
La procedura di liquidazione dei beni	10
I termini della legge	11
Gli effetti delle procedure	13
Automatic Stay: sospensione delle procedure esecutive	13
La procedura di esdebitazione	14
Elementi ostativi alla procedura	15
Contatti e domande	17
APPENDICE	18
LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3	18
Art. 6 - Finalita' e definizioni	18
Art. 7 - Presupposti di ammissibilita'	19
Art. 8 - Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore	20
Art. 9 - Deposito della proposta	21
Art. 10 - Procedimento	23
Art. 11 - Raggiungimento dell'accordo	24
Art. 12 - Omologazione dell'accordo	25
Art. 12-bis - Procedimento di omologazione del piano del consumatore	26
Art. 12-ter - Effetti dell'omologazione del piano del consumatore	27
Art. 13 - Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore	28
Art. 14 - Impugnazione e risoluzione dell'accordo	29
Art. 14-bis - Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore	30
Art. 14-ter - Liquidazione dei beni	31
Art. 14-quater - Conversione della procedura di composizione in liquidazione	33
Art. 14-quinquies - Decreto di apertura della liquidazione	33
Art. 14-sexies - Inventario ed elenco dei creditori	34
Art. 14-septies - Domanda di partecipazione alla liquidazione	35
Art. 14-octies - Formazione del passivo	36
Art. 14-novies - Liquidazione	36
Art. 14-decies - Azioni del liquidatore	38
Art. 14-undecies - Beni e crediti sopravvenuti	38
Art. 14-duodecies - Creditori posteriori	39
Art. 14-terdecies - Esdebitazione	39
Art. 15 - Organismi di composizione della crisi	41



Art. 16 - Sanzioni	43
Art. 17 - Abrogato	44
Art. 18 - Abrogato	44
Art. 19 - Abrogato	45
Art. 20 - Abrogato	45
Art. 21- Entrata in vigore	46
GLI AUTORI	48



Introduzione

Questo volume nasce dall'esigenza di offrire un testo il più possibile chiaro ed esplicativo dei contenuti della legge 03/2012, cosiddetta "*salva suicidi*", che contiene le disposizioni in materia di sovraindebitamento del soggetto non fallibile. Nella nostra esperienza professionale di avvocato e commercialista che ogni giorno utilizzano la legge 03/2012, ci siamo accorti che di questa legge si parla troppo spesso senza cognizione di causa confondendo la disciplina sul sovraindebitamento con una sorta di condono di tutti i debiti. Al contrario, come si cercherà di mostrare in questo manualetto, la legge sul sovraindebitamento è strutturata a tutti gli effetti come una procedura concorsuale e la liberazione dei debiti è un beneficio e non un diritto per il debitore, il quale pertanto deve conferire propri beni ai creditori nell'ottica di un soddisfacimento generale. Troppo spesso molte società di consulenza promettono al soggetto sovraindebitato la liberazione di tutti i debiti a fronte di un sacrificio minimo o inesistente. Con ciò, queste società stanno semplicemente speculando su una situazione di crisi e indigenza dell'utente finale, a volte costretto a pagare ingenti compensi per il servizio di consulenza. Lo scopo di questo manuale è pertanto quello di correttamente informare sui contenuti della legge 03/2012 al fine di rendere il cittadino più consapevole nella scelta di accesso alla procedura di sovraindebitamento. Questo manuale ha un taglio pratico e schematico e non si dilunga eccessivamente su questioni teoriche. Lo scopo è rendere disponibile al debitore sovraindebitato un piccolo vademecum/una guida per orientarsi, ferma restando ovviamente la necessità di essere supportato da specialisti nella predisposizione del Piano e prima ancora nella valutazione dei requisiti per accedere alla procedura ex legge 03/2012. Questo volume è il frutto del confronto sul campo da parte di due professionisti, un avvocato un commercialista, che quotidianamente operano con i Tribunali assistendo i debitori nella predisposizione e presentazione di piani del consumatore, accordi del debitore con i creditori e piani liquidatori ex legge 03/2012. L'esperienza sul campo è altresì integrata dalla partecipazione costante a corsi di aggiornamento e perfezionamento sul tema. La disciplina sul sovraindebitamento è relativamente giovane, risalendo al 2012, e le applicazioni pratiche ancora scarse rispetto alle altre procedure concorsuali (fallimento, concordato, accordi di ristrutturazione). Il bilancio che si protrarrà sino ad oggi per la disciplina sul sovraindebitamento è negativo e deludente. Troppo spesso si assiste, infatti, a dichiarazioni di improcedibilità del ricorso ex legge 03/2012 conseguenti ad una eccessivamente rigida interpretazione della legge. Molto spesso l'analogia con le procedure concorsuali viene



spinta a tal punto da far dire alla legge cose che la legge non voleva dire ([UBI LEX VOLUIT DIXIT UBI NOLUIT TACUIT](#), per usare un latinismo molto in voga tra i giuristi). Questo manuale si indirizza, pertanto, anche agli operatori del diritto e l'ottica di valorizzare il dato testuale della legge e la *ratio* sottesa alla richiesta, che è quella di tutelare il debitore garantendogli la possibilità di ripartire ([Fresh Start](#)), consentendo al contempo al sistema economico di rigenerarsi. L'obiettivo per cui nasce questo manuale è quello di stimolare un confronto costante e continuo sulla legge, in particolare tra gli operatori del diritto e al contempo rendere accessibile comprensibile agli utenti esterni le dinamiche, non sempre accessibili, della giurisprudenza di merito e di legittimità. Proprio nell'ottica di tenere aperto il confronto, gli autori si riservano sin da ora la pubblicazione di aggiornamenti e di edizioni successive, anche in considerazione del progetto di legge Rordorf e della possibile approvazione di un codice dell'insolvenza che disciplini l'intera materia delle procedure concorsuali e delle crisi da sovraindebitamento. Il presente manuale si compone di due parti. Una prima parte contiene in maniera schematica una sintesi di ciascuna delle tre procedure previste dalla legge e per la precisione accordo coi creditori, piano del consumatore e procedura di liquidazione, con alcuni specchietti riassuntivi sulle questioni più importanti e sui termini di legge previsti per ciascun adempimento.

La seconda parte contiene la selezione degli articoli più rilevanti della legge distinti per procedure.

Il manuale che si propone vuole essere uno strumento snello e operativo, non certo un manuale universitario, ed ha natura meramente divulgativa.

Gli autori si rendono disponibili a un confronto costante con chi fosse interessato ad approfondire: alla fine del volume si trovano a tal proposito le indicazioni per instaurare un contatto. Nel volume si trovano link ai siti degli autori, contenenti specifici approfondimenti.

Per realizzare questa breve guida, che ti illustrerà e chiarirà molti aspetti della procedura e probabilmente ti aiuterà ad orientarti in questo mondo, ci sono volute moltissime ore di lavoro. Saremmo felici se volessi scrivere una recensione positiva sul contenuto di questo volume direttamente sui nostri siti ai seguenti link:

<https://studiolegalecolzani.com/2018/01/03/esdebitazione-legge-03-2012-le-vie-duscita-dalla-crisi/>

<http://www.ilprofessionistalibero.eu/esdebitazione-legge-03-2012/>

Grazie!!



IL SOVRAINDEBITAMENTO ED IL SOVRAINDEBITATO

La definizione di "sovraindebitamento" si ricava dalla normativa all'art. 6 comma 2 lett. a): *per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.* In tale definizione sono sicuramente di rilievo il lato economico di squilibrio tra le passività correnti e le attività correnti (Crisi) e il lato giuridico ovvero il perdurante inadempimento delle obbligazioni assunte (Insolvenza) che si possono sintetizzare e volgarmente definire come un eccesso di debiti rispetto all'incasso quotidiano e il non riuscire a rispettare i contratti stipulati entro i termini definiti.

Le procedure

Al fine di risolvere la situazione di indebitamento del soggetto non fallibile, la norma prevede tre modelli di procedura che possono così definirsi:

- Piano del consumatore;
- Accordo;
- Liquidazione del patrimonio.

A seguire saranno esposti e sintetizzati i singoli modelli nelle loro linee essenziali.

La scelta tra il modello più utile al debitore dovrà essere concordata assieme al professionista individuato all'interno di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC)¹, sulla base della ricostruzione dell'attivo disponibile e dell'ammontare dei debiti, oltre che in considerazione della natura dei debiti, delle prospettive di accordo con i creditori e della concreta possibilità di falciatura.

Si consideri che:

- il Piano del Consumatore è dedicato al consumatore, definito dalla stessa legge all'art. 6 come *"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.)"*
- L'accordo è dedicato sia al consumatore (anche se quest'ultimo gode dello strumento privilegiato del piano), sia al soggetto non consumatore ovvero l'impresa

¹ Legge 202/2014 Art. 2 c.1 l.d) «organismo»: l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, e' stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;



non fallibile² o il privato che abbia contratto obbligazioni connesse all'attività d'impresa.

- La Liquidazione dei beni rappresenta l'*extrema ratio*, la soluzione più drastica per il debitore, sia esso consumatore o altro soggetto non fallibile, in quanto consiste nello spoglio da parte del debitore di tutti i suoi beni per soddisfare le esigenze del ceto creditorio

Per accedere alle procedure delineate dalla legge 03/2012 dunque il debitore deve prima di tutto individuare un Organismo di Composizione della Crisi, costituito ai sensi del DM 202/2014³.

La procedura per l'accordo del debitore con i creditori

1. Si redige un'istanza di richiesta rivolta all'Organismo di Composizione della Crisi per avere accesso alla procedura. Tale richiesta dev'essere corredata di adeguata documentazione⁴ a esplicitare la situazione di sovraindebitamento come indicato dalla stessa norma all'art.9 comma 2⁵;

² Ovvero colui che non soddisfi i requisiti di cui all'art. 1 della Legge Fallimentare: *"Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici."*

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento."

³ Il regolamento di cui al DM 202/2014 istituisce il Registro degli Organismi di Composizione della Crisi presso il Ministero della Giustizia, articolato in due sezioni, la Sezione A (Si iscrivono di diritto gli ordini professionali di avvocati, ODCEC, notai, organismi di conciliazione istituiti presso le CCIAA, segretariato sociale) e la Sezione B (Si iscrivono gli organismi costituiti dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni dalle istituzioni universitarie pubbliche)

⁴ In appendice l'elenco dei documenti necessari

⁵ Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.



2. Il procedimento si apre con il deposito di una proposta di accordo da parte del sovraindebitato presso il tribunale di residenza/sede principale (nel caso di attività);
3. La proposta dev'essere presentata a cura dell' OCC all'Agente della Riscossione e degli uffici fiscali individuati e contenere l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti, entro tre giorni;
4. Il procedimento si svolge secondo il rito camerale di cui all' art. 737 c.p.c.⁶;
5. Il soggetto legittimato a proporre la domanda è il debitore, con l'assistenza tecnica di un Avvocato;
6. In seguito al vaglio dell' OCC i documenti obbligatori da depositare sono i seguenti:
 - A. il piano di ristrutturazione del debito;
 - B. elenco creditori con le somme dovute;
 - C. elenco beni con atti di disposizioni compiuti negli ultimi 5 anni;
 - D. dichiarazione dei redditi ultimi tre anni ed elenco spese correnti per il sostentamento, composizione del nucleo familiare e certificato stato famiglia;
 - E. scritture contabili ultimi 3 esercizi con attestazione di conformità all'originale se attività d'impresa;
7. Il piano di ristrutturazione del debito di cui al punto 6 a) dev'essere preventivamente attestato dal Gestore della Crisi⁷ incaricato;
8. Sulla base del piano si cercano i consensi dei creditori, che devono raggiungere il 60% dei crediti complessivi per poter ottenere l'omologa dello stesso piano. Alcuni creditori sono esclusi dal voto:
 - A. I creditori ipotecari (salvo rinuncia al privilegio);
 - B. I parenti fino al quarto grado;Ai fini del computo del 60% dei crediti, vale la regola del silenzio-assenso: la mancata espressione di voto è considerata come tacita accettazione;
9. Con il deposito della domanda presso il Tribunale competente, viene disposta la pubblicità della proposta e la fissazione di un'udienza per il contraddittorio tra debitore e ceto creditorio. Tale udienza non deve andare oltre i 60 giorni dal deposito della domanda ed i creditori devono essere informati almeno 30 giorni prima;
10. Tale decreto **SOSPENDE** le azioni esecutive individuali (nuove e già in essere);

⁶ I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

⁷ Legge 202/2014 Art. 2 c.1 l.f)«gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;



11. In tale fase si valuta la fattibilità del piano sotto i profili economici e giuridici, provvedendo inoltre alla raccolta dei consensi dei creditori, considerando che l'omologazione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta;
12. L'udienza con il contraddittorio delle parti permette ai creditori di segnalare al giudice eventuali condotte fraudolente commesse dal debitore in loro danno;
13. Raggiunta la maggioranza pari al 60% dei crediti, l'Organismo di Composizione della Crisi trasmette una relazione ai creditori i quali hanno il termine di 10 giorni per sollevare contestazioni;
14. Passato il periodo sopraindicato di 10 giorni l'organismo manda la relazione al giudice e l'attestazione di fattibilità del piano;
15. Il giudice dispone l'omologa verificando però il raggiungimento della percentuale del 60% di consensi tra i creditori ed il pagamento integrale dei crediti impignorabili e tributari (in particolare i tributi UE, IVA e le ritenute operate e non versate);
16. L'omologazione obbliga tutti i creditori, anche i non aderenti.

Per qualsiasi ulteriore questione o domanda in merito agli [aspetti legali](#) o [fiscali](#) connessi, si rimanda al costante approfondimento sui siti web degli autori:

Dott. Stefano Congiusti - www.ilprofessionistalibero.eu - [contatti](#)

Avv. Edoardo Colzani - www.studiolegalecolzani.com - [contatti](#)

Inviatemi i Vostri pareri, critiche o questioni relative, saremo felici di risponderVi.

La procedura per il piano del consumatore

1. Si redige un'istanza di richiesta rivolta all'Organismo di Composizione della Crisi per avere accesso alla procedura. Tale richiesta dev'essere corredata di adeguata documentazione⁸ a esplicitare la situazione di sovraindebitamento come indicato dalla stessa norma all'art.9 comma 2⁹;
2. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
 - A. l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

⁸ In appendice l'elenco dei documenti necessari

⁹ 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.



- B. l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - C. il resoconto sulla solvibilità' del consumatore negli ultimi cinque anni;
 - D. l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - E. il giudizio sulla completezza e attendibilità' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
3. Oltre ai controlli precedentemente indicati per l'accordo del debitore, il giudice nel contesto del piano del consumatore dovrà verificare anche gli atti in frode ai creditori.
 4. Nella procedura per il piano del consumatore non è previsto il consenso dei creditori, considerando tuttavia la valutazione del giudice sulla meritevolezza, la presenza dell'Organo di Composizione della Crisi e la possibilità di contestare la convenienza del piano in fase di omologazione.

Per qualsiasi ulteriore questione o domanda in merito agli [aspetti legali](#) o [fiscali](#) connessi, si rimanda al costante approfondimento sui siti web degli autori:

www.ilprofessionistalibero.eu - contatti

<https://studiolegalecolzani.com> - contatti

Inviatemi i Vostri pareri, critiche o questioni relative.

La procedura di liquidazione dei beni

1. Si redige un'istanza di richiesta rivolta all'Organismo di Composizione della Crisi per avere accesso alla procedura. Tale richiesta dev'essere corredata di adeguata documentazione¹⁰ a esplicitare la situazione di sovraindebitamento come previsto dall'art. 9 comma 2 della legge;
2. L'OCC predispone una relazione particolareggiata nella quale specifica lo stato patrimoniale, le cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità per il debitore di far fronte alle obbligazioni, l'esistenza di eventuali atti già impugnati dai creditori.
3. La procedura si apre con decreto del Giudice, nel quale viene nominato un Liquidatore. Il Giudice è tenuto a verificare l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio.
4. Sono esclusi per legge dalla liquidazione i seguenti cespiti: 1. crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 cpc, 2. crediti aventi natura alimentare e di mantenimento 3. i frutti

¹⁰ In appendice l'elenco dei documenti necessari



derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi.

5. Col decreto di apertura della liquidazione il Giudice sospende ogni azione esecutiva, sequestro conservativo, acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed ordina di dare pubblicità alla procedura.
6. Il liquidatore nominato procede all'inventario dei beni ed invita i creditori a partecipare alla liquidazione con apposita domanda, nella quale specificare i propri crediti;
7. Ricevute le insinuazioni/domande di partecipazione, il liquidatore forma un progetto di stato passivo, che sottopone ai creditori per le loro osservazioni da formularsi in un termine di 15 giorni.
8. Il liquidatore, entro 30 giorni dall'inventario, è altresì tenuto a elaborare un programma di liquidazione, cui dovrà attenersi.
9. Il liquidatore deve assicurare, con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Per qualsiasi ulteriore questione o domanda in merito agli [aspetti legali](#) o [fiscali](#) connessi, si rimanda al costante approfondimento sui siti web degli autori:

www.ilprofessionistalibero.eu - contatti

<https://studiolegalecolzani.com> - contatti

Inviateci i Vostri pareri, critiche o questioni relative.

I termini della legge

Descrizione	Termini
Accordo del debitore	
Per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca è prevista la moratoria di un anno ad eccezione di prevista liquidazione sugli stessi beni.	1 anno (Art.8 c.4)
Termine per integrazioni documentali innanzi al giudice	Non oltre 15 giorni (Art.9 c. 3ter)
Udienza per il contraddittorio con i creditori in una procedura di Accordo del Debitore	Entro 60 giorni dal decreto di apertura (Art.10)



Comunicazione dell'udienza ai creditori	Almeno 30 gg prima della fissazione dell'udienza per il contraddittorio (Art.10)
Consenso del creditore o modifica	Almeno 10 giorni prima dell'udienza per il contraddittorio con i creditori (Art.11)
L'accordo del debitore cessa di produrre effetti	a 90 giorni dalle scadenze previste per il pagamento delle amministrazioni pubbliche ed enti di previdenza obbligatori (Art. 11 c.5)
Contestazioni all'accordo del debitore	Entro 10 giorni dal ricevimento della relazione (Art.11)
Omologazione accordo del debitore	Entro 6 mesi dalla presentazione della proposta (Art.12)
Piano del consumatore	
Per il piano del consumatore tra il deposito della documentazione e l'udienza di apertura	Non più di 60 giorni (Art.12bis)
L'OCC comunica ai creditori la proposta	Almeno 30 gg prima dell'udienza per l'omologa (Art.12 bis)
Omologazione	Entro 6 mesi dalla presentazione della proposta (Art.12bis)
Annullamento dell'accordo/piano	Entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2 anni dall'ultimo adempimento previsto (Art.14 c.1)
Risoluzione dell'accordo/piano	Entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 1 anno dall'ultimo adempimento previsto (Art. 14 c.2)
Comunicazione della liquidazione all' AdR, uffici fiscali,enti locali	Entro 3 gg dal deposito della proposta



Liquidazione dei beni	
Verifica atti in frode ai creditori per procedere con liquidazione	Assenza di atti in frode negli ultimi 5 anni (Art.14 Quinquies c.1)
Osservazioni alla formazione del passivo del liquidatore	Termine di 15 gg (Art. 14 Octies)
Se ci sono osservazioni al piano passivo del liquidatore	si va da 15 gg in 15 gg per ogni osservazione (Art. 14 Octies)
Termine per la formazione dell'inventario di liquidazione	30 gg dall'apertura della procedura (Art. 14 novies)
Durata minima di una liquidazione	4 anni
Dall'esdebitazione compiuta ad un'altra	8 anni
Eventuali impieghi lavorativi del sovraindebitato	per 4 anni dalla liquidazione deve aver svolto un'attività adeguata (Art. 14 Terdecies)
Il provvedimento di esdebitazione	arriverà entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione (Art. 14 Terdecies)
Il provvedimento di esdebitazione	è revocabile in ogni momento (Art. 14 Terdecies)



Gli effetti delle procedure

Automatic Stay: sospensione delle procedure esecutive

L'accesso alla procedura di sovraindebitamento può determinare la sospensione delle procedure esecutive iniziate, precedentemente rispetto all'accesso alla procedura, dai creditori nei confronti del debitore.

La sospensione non si ha con la semplice richiesta del debitore di nomina dell'OCC e/o di accesso a una delle tre procedure, ma presuppone sempre l'apertura della procedura a seguito di provvedimento giudiziale.

La sospensione opera automaticamente per l'accordo (art. 10 comma 1 lettera c¹¹) e la procedura di liquidazione (art. 14 quinquies¹²), mentre è a discrezione del Giudice per quanto riguarda il piano del consumatore (art. 12 bis comma 2¹³).

La sospensione ha come fine quello di evitare che determinati creditori, nel corso della procedura, possano acquisire posizioni di vantaggio rispetto agli altri, sottraendo a proprio vantaggio cespiti e risorse.

La procedura di esdebitazione

Col termine "esdebitazione" si fa riferimento al beneficio consistente nella liberazione del debitore da tutti i debiti. Per quanto spesso impropriamente utilizzato con riguardo in generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il termine in senso tecnico è da correlarsi alla procedura di liquidazione dei beni. E' infatti all'esito della

¹¹ c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

¹² b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

¹³ 2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.



procedura liquidatoria che, ai sensi della legge 3/2012, il debitore può attivare la procedure di esdebitazione.

Tale procedura è prevista dal legislatore esclusivamente per la liquidazione, mentre l'effetto esdebitatorio è da considerarsi automatico per l'accordo e per il piano del consumatore.

La disciplina dell'esdebitazione all'esito della procedura liquidatoria ricalca la disciplina di cui alla legge fallimentare (articoli da 142 a 145).

Perché il debitore sovraindebitato possa beneficiare dell'esdebitazione occorre che:

1. abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura;
2. non abbia ritardato l'espletamento della procedura;
3. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti la domanda;
4. non sia stato condannato definitivamente per uno dei reati previsti dall'art. 16 l. 03/2012;
5. abbia svolto nei 4 anni successivi al deposito della domanda un'attività produttiva e non abbia rifiutato proposte di impiego senza giustificato motivo;
6. abbia soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

L'esdebitazione è esclusa quando:

1. il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al debito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;
2. il debitore, nei 5 anni precedenti o nel corso delle medesime procedure, ha compiuto atti in frode, simulazioni o altri atti per favorire alcuni creditori a danno di altri.

In ogni caso, la legge esclude dall'esdebitazione 3 categorie di debiti:

1. debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
2. debiti da risarcimento dei danni per illecito extracontrattuale oltre che per le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
3. debiti fiscali accertati successivamente alla procedura, anche se aventi causa anteriore.

Dopo aver verificato le condizioni e le cause di esclusione il Giudice dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente: in ciò si sostanzia l'effetto di esdebitazione e cioè, volgarmente parlando, la cancellazione di ogni debito pregresso.



Elementi ostativi alla procedura

Senza addentrarsi nei tecnicismi, di seguito si elencano una serie di ipotesi contemplate dalla legge al verificarsi delle quali, il debitore sovraindebitato è “*punito*” con la preclusione dei benefici di cui alla legge 03/2012:

1. mancata consegna all'OCC di tutta la documentazione necessaria a ricostruire le cause del sovraindebitamento;
2. mancata indicazione all'OCC degli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni;
3. occultamento di beni e sottrazione di risorse dall'attivo;
4. atti in frode ai creditori;
5. mancato adempimento delle obbligazioni di cui al piano e mancata costituzione delle garanzie nello stesso previste;
6. mancato pagamento nel termine di 90 giorni delle somme dovute ai titolari di crediti impignorabili alle amministrazioni pubbliche ed agli enti previdenziali ed assistenziali obbligatori
7. un ricorso al debito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;



Contatti e domande

Per approfondire le tematiche trattate in questo breve Vademecum o se volete porre delle domande aperte agli autori vi lasciamo i seguenti link a cui scriverci:

<http://www.ilprofessionistalibero.eu/messaggio/>

<https://studiolegalecolzani.com/primo-consulto/>

Per realizzare questa breve guida, che ti illustrerà e chiarirà molti aspetti della procedura e probabilmente ti aiuterà ad orientarti in questo mondo, ci sono volute moltissime ore di lavoro. Saremmo felici se volessi scrivere una recensione positiva sul contenuto di questo volume direttamente sui nostri siti ai seguenti link:

<https://studiolegalecolzani.com/2018/01/03/esdebitazione-legge-03-2012-le-vie-duscita-dalla-crisi/>

<http://www.ilprofessionistalibero.eu/esdebitazione-legge-03-2012/>

Grazie!!



APPENDICE

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Vigente al: 15-12-2017

Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

omissis

CAPO II PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

SEZIONE PRIMA PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

§ 1 Disposizioni generali

Art. 6 - Finalità e definizioni

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, **e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori** nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. **Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.**

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "**sovraindebitamento**": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;



b) per **"consumatore"**: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.(1)

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 7 - Presupposti di ammissibilità

1. **Il debitore in stato di sovraindebitamento** può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, **un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione**, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad **un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori**, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.



1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo' proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, **un piano** contenente le previsioni di cui al comma 1.

2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 8 - Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede **la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.**

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, **la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità'.**

3. Nella proposta di accordo sono indicate **eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.**



3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. (1)

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 9 - Deposito della proposta

1. La proposta di accordo è depositata **presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore**. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.



2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

§ 2 Accordo di composizione della crisi



Art. 10 - Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 , 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione , almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto . .

..Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere piu' di sessanta giorni.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonche' la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c) , le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano.

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.



6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 11 - Raggiungimento dell'accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata.

2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di



previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è' altresì' revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può' far parte il giudice che lo ha pronunciato. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 12 - Omologazione dell'accordo

1. Se l'accordo è' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché' un'attestazione definitiva sulla fattibilità' del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità' del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può' essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. L'accordo omologato è' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è' stata eseguita la pubblicità' di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.



3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

§ 3 Piano del consumatore

Art. 12-bis - Procedimento di omologazione del piano del consumatore

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice,



con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 12-ter - Effetti dell'omologazione del piano del consumatore

1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori



non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 211, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore

Art. 13 - Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore,, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 1

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.



3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. 1

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.

1

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera p che al comma 3 del presente articolo "le parole: «all'accordo o al piano» sono sostituite dalle seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»".

Ha inoltre disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 14 - Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero



dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

2. Se il proponente non adempie . . . agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-bis - Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore

1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:



a) quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

6. Si applica l'articolo 14, comma 5 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

SEZIONE SECONDA

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14-ter - Liquidazione dei beni

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilita' di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.



2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 1



AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-quater - Conversione della procedura di composizione in liquidazione

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione e' altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-quinquies - Decreto di apertura della liquidazione

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:



a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-sexies - Inventario ed elenco dei creditori

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilita' della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilita' del debitore:



a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-septies - Domanda di partecipazione alla liquidazione

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere. 1

AGGIORNAMENTO (1)



Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-octies - Formazione del passivo

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-novies - Liquidazione

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la



cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore puo' subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.

4. I requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo' avvalersi ai sensi del comma 1, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente



articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-decies - Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-undecies - Beni e crediti sopravvenuti

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3. 1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."



Art. 14-duodecies - Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblica di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.(1)

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 14-terdecies - Esdebitazione

1. Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;



f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione e' esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);

b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1



AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

SEZIONE TERZA

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 - Organismi di composizione della crisi

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati



personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 16 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.



2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.¹

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 17 - Abrogato

ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221

1

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 18 - Abrogato

ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221

1



AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 19 - Abrogato

ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Art. 20 - Abrogato

ARTICOLO NON PIU' PREVISTO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221,

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Capo III

ENTRATA IN VIGORE



Art. 21- Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino



COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO L. 3/2012 RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

1. Certificato di residenza e stato di famiglia
2. Carta di identità e codice fiscale
3. Partecipazioni societarie
4. Carichi pendenti Procura della Repubblica
5. Dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni
6. Cassetto fiscale Agenzia Entrate
7. Estratto ruolo Equitalia aggiornato
8. Carichi pendenti Agenzia Entrate
9. Posizione contributiva (Riepilogo INPS)
10. Contratto di lavoro
11. Rapporti bancari attivi (conto corrente, leasing, mutui, fidejussioni...)
12. Mutui/Finanziamenti in essere
13. Visura Centrale Rischi
14. Elenco beni intestati
15. Contratti di locazione
16. Visura Pra
17. Visure immobiliari
18. Titoli azionari, obbligazionari, partecipazioni...
19. Atti Giudiziari relativi a procedure esecutive/cause civili (decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, sequestri)
20. Report spese mensili per le esigenze di vita proprie e dei familiari il più possibile dettagliato
21. Relazione sulle cause del sovraindebitamento
22. Elenco debiti e crediti
23. Esistenza di accordi in corso con i creditori (anche rateazioni in essere, sospensioni...)



GLI AUTORI

Avv. Edoardo Colzani (Ph.D.), Avvocato, abilitato come Gestore della Crisi, si occupa di diritto societario, bancario e fallimentare.

<https://studiolegalecolzani.com/avv-edoardo-colzani-ph-d/>

Dott. Stefano Congiusti, Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti, abilitato come Gestore della Crisi, si occupa di consulenza societaria, fiscale, bancaria, crisi d'impresa, sovraindebitamento.

<http://www.ilprofessionistalibero.eu/chi-sono/>